

STUDIO LEGALE
AVV. SABRINA PECORA
VIA FAZIOLI, 10
60121 ANCONA

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Procedura di Sovra indebitamento n. R.G. n° 1231/2017

Giudice: Dott.ssa Francesca Miconi

Professionista con compiti di O.C.C. Avv. Luigi Orlando

Debitore ricorrente: Gagliardini Gianni

m_dg TRIBUNALE DI ANCONA 04300262200		
N. _____ 8 SET 2017		
UOR	CC	RUO
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE

SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE

La sottoscritta Avv. Sabrina Pecora del Foro di Ancona (cod. fisc. PCRSRN72R66A271I – fax n. 071 201729 – p.e.c. sabrinapecora@pec.it), difensore e procuratore del Sig. Gagliardini Gianni, nato a Cupramontana il 26 dicembre 1964, residente in Montemarciano (AN) alla Via dei Pini n. 34, cod. fisc. GGLGNN64T26D211T, presso il cui Studio, sito in Ancona alla via Fazioli n. 10, è altresì domiciliato, come da delega in atti

premessso che

con decreto di data 05/09- 07/09/2017, il Presidente della Sezione II Civile del Tribunale di Ancona, Dr.ssa Francesca Miconi, ha ordinato, a cura del ricorrente, l'immediata pubblicazione, sul sito internet dell'Intestato Tribunale, del decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

ciò premessso

con la presente si fa istanza di pubblicazione sul sito internet dell'Intestato Tribunale:

- del decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che si allega in copia conforme all'originale (doc. n. 1)

Ancona, lì 8 settembre 2017

V., IL PRESIDENTE

Avv. Sabrina Pecora

8 settembre 2017
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE f.f.
(Dott.ssa Francesca Miconi)



Tribunale Ordinario di Ancona

II Sezione Civile

n. 1231 / 2017 VG

**Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento**

IL GIUDICE DELEGATO

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da
GAGLIARDINI GIANNI in data 14-4-2017;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 20-4-2017 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, alla assenza di ragioni ostative all'omologazione; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

preso atto che nelle more della verifica della approvazione della proposta da parte dei creditori:

- È stata documentata la avvenuta comunicazione della proposta e della attestazione dell'OCC all'agente della riscossione ed agli Uffici Fiscali, ad opera del medesimo attestatore;

Rilevato che in data 14-6-2017 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista aveva ricevuto un consenso espresso da parte del creditore INPS e nessuna manifestazione di dissenso da parte dei creditori aventi diritto al voto ; che



pertanto all'esito si è dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto (100%) ;

Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012;

che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori;

che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

Ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni .

Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori della procedura, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l' approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art 12 comma 2 l stessa.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.



La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma tacita, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC.

Quest'ultimo ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge non sono pervenute contestazioni.

La proposta è del seguente tenore.

I creditori sono suddivisi in 4 classi omogenee.

"Classe I: Pagamento integrale dei Creditori Ipotecari su Immobili siti in Montemarciano Via dei Pini 32/34:

- Banca delle Marche € 222.830,75

Classe II: Pagamento integrale dei Creditori Ipotecari su Immobile destinato all'attività commerciale sito in Montemarciano, Via Lungomare 105:

- Banca delle Marche € 46.877,89

- BCC di Corinaldo € 81.292,19

Classe III: Pagamento integrale dei Creditori Ipotecari su Immobili siti in Montemarciano Via dei Pini 32/34:

BCC di Filottrano € 12.596,41

Classe III: Pagamento integrale dei creditori privilegiati (sussidiari),



INPS, INAIL , Agenzia delle Entrate, Comune di Montemarciano, Comune di Cupramontana € 59.636,68

Classe IV: Pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 100% dei rispettivi crediti, o la minore percentuale che dovesse risultare a seguito della liquidazione dei beni,

€ 76.231,08

Totale € 499.465,00

- Interessi previsti € 2.000,00

- Spese e oneri del procedimento € 9.000,00

Totale Onere € 510.465,00

La proposta del ricorrente prevede il pagamento, nella misura sopra indicata, dei creditori inclusi nelle classi su descritte, nel termine massimo di anni cinque dall'omologazione dell'accordo, destinando a loro favore il prezzo di vendita di parte del compendio immobiliare di proprietà del sig. Gagliardini Gianni, sito in Marina di Montemarciano via Dei Pini 32/34, e in Cupramontana, alla via San Michele, puntualmente descritto in ricorso, del **valore di € 512.300,80**.

La vendita dei beni immobili avverrà mediante procedura competitiva, mediante pubblicità su siti specializzati, a cura del sig. Gagliardini che si accollerà anche le spese relative.

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta -



sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che gli accordi sono attuabili.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi;

- l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

In particolare il professionista ha accertato:

- che **l'importo del passivo**, a seguito delle dichiarazioni di credito di Banca delle Marche e del creditore Santander, dell'accesso del debitore al procedimento di "rottamazione delle cartelle " di cui al DL 193/2016 , della rettifica del credito del Comune di Montemarciano va così ricostruito :

DEBITI da corrispondere al 100%	Importo	% di soddisfo
Debiti ipotecari	395.048,66	100%
Debiti erariali con rottamazione	28.804,16	100%
Debiti privilegiati non iscritti a ruolo	31.519,59	100%
Oneri procedimento (compenso OCC)	9.000,00	100%
Interessi di procedura	2.000,00	100%



Totale **466.372,41**

- Che l'**attivo disponibile** ammonta ad **€ 512.300,80**;
- Che di conseguenza **la percentuale distribuibile ai creditori chirografari** – il cui importo complessivo è di € 77.661,67 - **è pari al 59,139%**.

Alla luce di quanto sopra la proposta ai creditori – che prevedeva una percentuale pari o inferiore al 100%, sulla base della realizzazione dei beni - appare fattibile e conveniente , tenuto conto che la percentuale destinata ai chirografari non è irrisoria né meramente simbolica, integrando invece un pagamento parziale di un qualche rilievo, al quale i creditori, con assenso tacito, hanno aderito.

Per tutte le ragioni esposte l'accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da **GAGLIARDINI GIANNI**, secondo proposta e piano riportati in motivazione;

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ancona, a spese e cura del ricorrente;

3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Ancona, 5-9-2017

Il Giudice

Dr Francesca Miconi



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Avv. Sabrina Pecora (C. FISC. PCRSRN72R66A271I)

CERTIFICA ED ATTESTA

ex art.16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012, convertito con L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, che la presente copia cartacea della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento versato in atti nel proc. N. R.G. 1231/2017, è conforme all'originale dello stesso presente nel fascicolo depositato in modalità cartacea in data 14/04/2017 presso il Tribunale di Ancona sezione fallimentare.

Ancona, 08/9/2017


Avv. Sabrina Pecora